



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza AL (Disoccupati)

Valido dal 1° gennaio 2013

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio e fine della previdenza	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	1
Sezione 1	In caso di decesso	1
Art. 5	Rendita per coniugi	1
Art. 6	Rendita per orfani	1
Sezione 2	In caso d'invalidità	2
Art. 7	Rendita d'invalidità	2
Art. 8	Rendita per figli di invalidi	2
Capitolo 4	Finanziamento	2
Sezione 1	Contributi	2
Art. 9	Ripartizione dei contributi	2
Art. 10	Debitore	2
Art. 11	Aliquote di contribuzione	2
Capitolo 5	Disposizioni transitorie	2
Art. 12	Ammontare della rendita d'invalidità al verificarsi dell'evento assicurato prima del 1° gennaio 2001	2
Capitolo 6	Disposizioni finali	3
Art. 13	Modifica del Piano di previdenza	3
Art. 14	Testo determinante	3
Art. 15	Entrata in vigore	3
Appendice	4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione	4
Art. 3	Modifica dell'appendice	4
Art. 4	Testo determinante	4
Art. 5	Entrata in vigore	4

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In questo Piano di previdenza sono assicurate le persone che, essendo beneficiarie di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, rientrano nell'assicurazione obbligatoria per i rischi d'invalidità e di decesso.

Art. 2 Inizio e fine della previdenza

Inizio della previdenza¹ La previdenza inizia dopo la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'art. 18 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

Fine della previdenza² La previdenza termina quando viene meno il diritto alle indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato soddisfa le disposizioni dell'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di decesso

Art. 5 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60 % della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 60 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Art. 6 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 20% dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Sezione 2 In caso d'invalidità

Art. 7 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto

- a. dall'avere di risparmio dalla persona assicurata prima dell'inizio di questa previdenza,
- b. dalla somma dei futuri accrediti di risparmio ai sensi della LPP senza interessi per gli anni mancanti dall'inizio della previdenza fino all'età di pensionamento ordinaria

e dall'aliquota di conversione in vigore all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Art. 8 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità corrente.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 9 Ripartizione dei contributi

I contributi sono a carico dell'assicurazione di disoccupazione e della persona assicurata in misura della metà ciascuna. Per le persone il cui diritto alle prestazioni è stato sospeso, l'assicurazione di disoccupazione si fa carico dell'intero importo.

Art. 10 Debitore

L'assicurazione contro la disoccupazione deve la totalità degli importi.

Art. 11 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Capitolo 5 Disposizioni transitorie

Art. 12 Ammontare della rendita d'invalidità al verificarsi dell'evento assicurato prima del 1° gennaio 2001

Al verificarsi dell'evento assicurato, la rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto dalla somma dei futuri accrediti di risparmio ai sensi della LPP senza interessi per gli anni mancanti dall'inizio della previdenza fino all'età di pensionamento ordinaria e dall'aliquota di conversione valida all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del Piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente Piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 14 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del Piano di previdenza.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 6 dicembre 2012. Entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8%. In deroga, il tasso di conversione per gli uomini nati nel 1948 è del 6,85%.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

L'aliquota annua ammonta all'2.5% del salario assicurato.

Art. 3 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 4 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca dell'appendice.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 06.12.2012. Entra in vigore il 01.01.2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.